




COMUNE DI CENATE SOTTO  
provincia di Bergamo

# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



**RAFFAELLO  
CATTANEO  
ARCHITETTO**

**ARCHITETTURA E PAESAGGIO**

Trescore Balneario (BG) via S.Ambrogio n.11  
Tel/fax 035/945310 e-mail: ekirca@tin.it

*giugno 2008  
pratica n.325/2007*

## **INDICE**

### **GLOSSARIO**

#### **CAPITOLO I**

##### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 - FINALITÀ' DELLE NORME
- Art. 2 - COMPETENZE
- Art. 3 - SERVIZI
- Art. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

#### **CAPITOLO II**

##### **NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

- Art. 5 - CAMERA MORTUARIA E SALA AUTOPSIE
- Art. 6 - FERETRO
- Art. 7 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
- Art. 8 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE
- Art. 9 - TRASPORTI FUNEBRI
- Art. 10 - DISCIPLINA DEL CORTEO
- Art. 11 - ESEQUIE
- Art. 12 - I SIMBOLI RELIGIOSI
- Art. 13 - POSIZIONE DELLE CORONE

#### **CAPITOLO III**

##### **CIMITERI**

- Art. 14 - CIMITERI
- Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI - AMMISSIONE NEI CIMITERI
- Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

#### **CAPITOLO IV**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- Art. 17 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

#### **CAPITOLO V**

##### **INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

- Art. 18 - INUMAZIONE
- Art. 19 - TUMULAZIONE
- Art. 20 - IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE

#### **CAPITOLO VI**

##### **ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI**

- Art. 21 - ESUMAZIONE ORDINARIA
- Art. 22 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
- Art. 23 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

- Art. 24 - PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- Art. 25 - ESTUMULAZIONI
- Art. 26 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
- Art. 27 - OGGETTI DA RECUPERARE
- Art. 28 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI
- Art. 29 - RACCOLTA DELLE OSSA

## **CAPITOLO VII CREMAZIONI**

- Art. 30 - CREMATORIO
- Art. 31 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA  
CREMAZIONE
- Art. 32 - URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

## **CAPITOLO VIII NORME CIMITERIALI**

- Art. 33 - ORARIO
- Art. 34 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO
- Art. 35 - DIVIETI SPECIALI
- Art. 36 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO
- Art. 37 - RESPONSABILITÀ
- Art. 38 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
- Art. 39 - MATERIALI ORNAMENTALI

## **CAPITOLO IX CONCESSIONI**

- Art. 40 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 41 - DIRITTO DI CONCESSIONE
- Art. 42 - DETERMINAZIONE TARIFFA DI CONCESSIONE
- Art. 43 - SEPOLTURE PRIVATE
- Art. 44 - MODALITÀ DI CONCESSIONE
- Art. 45 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
- Art. 46 - RIMBORSI CANONE CONCESSIONE
- Art. 47 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE
- Art. 48 - DEPOSITO PROVVISORIO
- Art. 49 - MANUTENZIONE
- Art. 50 - SUBENTRI
- Art. 51 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
- Art. 52 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- Art. 53 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA
- Art. 54 - ESTINZIONE

## **CAPITOLO X**

### **LAVORI PRIVATI DEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

Art. 55 - ACCESSO AL CIMITERO

Art. 56 - AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

Art. 57 - RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 58 - RECINZIONI AREE – MATERIALI DI SCAVO

Art. 59 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DEI MATERIALI

Art. 60 - ORARI DI LAVORO

Art. 61 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Art. 62 - VIGILANZA

Art. 63 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

Art. 64 - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

## **CAPITOLO XI**

### **REQUISITI TECNICI E DIMENSIONALI**

Art. 65 - INUMAZIONE

Art. 66 - TUMULAZIONE IN LOCULO

Art. 67 - CAPPELLE DI FAMIGLIA

Art. 68 - CIPPI, LAPIDI, COPRITOMBA E MONUMENTINI

Art. 69 - VERDE

Art. 70 - PERCORSI E PAVIMENTAZIONE

## **CAPITOLO XII**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 71 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA

Art. 72 - MAPPA

Art. 73 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 74 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Art. 75 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

Art. 76 - CONCESSIONI PREGRESSE

Art. 77 - TARIFFE

Art. 78 - SANZIONI

Art. 79 - RINVIO

## **Allegati**

- Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (modificato con - Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1);
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22.

## GLOSSARIO

**addetto al trasporto funebre:** persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

**animali di affezione:** animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

**attività funebre:** servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

**autofunebre:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

**avente diritto alla concessione:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

**autopsia:** accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;

**bara o cassa:** cofano destinato a contenere un cadavere;

**cadavere:** corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

**camera mortuaria:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

**cappella di famiglia:** architettura tumulativa epigea (anche parzialmente interrata) che ha carattere di monumentalità nella quale vi sono raccolti un numero di salme con legami familiari;

**cassetta resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

**cassone di avvolgimento in zinco:** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

**cellette cinerarie:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di singole urne cinerarie;

**ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;

**cinerario comune:** vedi giardino delle rimembranze;

**cimitero:** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

**cofano per trasporto salma:** contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

**cofano di zinco:** rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

**colombaro o loculo o tumulo o forno:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**concessione di sepoltura cimiteriale:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto

cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

**contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**copritomba:** rivestimento lapideo orizzontale che copre totalmente o parzialmente la sepoltura.

**cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

**crematorio:** struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

**decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

**deposito mortuario:** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

**deposito temporaneo:** sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

**dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

**esiti di fenomeni cadaverici trasformativi:** trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

**estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;

**estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

**estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

**estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

**esumazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

**esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;

**esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

**feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

**fossa:** buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

**gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

**giardino delle rimembranze:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

**impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;

**inumazione:** sepoltura di feretro in terra;

**lapide:** lastra in materiale lapideo verticale o orizzontale recante un'iscrizione funebre o commemorativa;

**medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

**operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

**ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

**ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

**revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

**riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

**sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

**salma:** corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

**sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

**tanatoprassi:** processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

**tomba familiare:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione ipogea, con capienza di più posti, nella quale vi sono raccolti un numero di salme con legami familiari;

**tomba individuale:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione ipogea, nella quale vi è la presenza di un'unica salma;

**traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

**trasporto di cadavere:** trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

**trasporto di salma:** trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di onoranze, alla camera mortuaria, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

**tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**urna cineraria:** contenitore di ceneri.

## **CAPITOLO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1 – FINALITA' DELLE NORME**

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla L.R. n. 22 del 18 novembre 2003, al R.R. n. 6 del 9 novembre 2004 , integrato in alcune sue parti con il R.R. n. 1 del 6 febbraio 2007.

Sono norme dirette a disciplinare le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, i servizi in ambito comunale relativi ai servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica così approvata farà parte integrante del presente Regolamento.

#### **Art. 2 – COMPETENZE**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile del Procedimento, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

#### **Art. 3 - SERVIZI**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come tali dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la dispersione delle ceneri nel Giardino delle rimembranze (o cinerario comune);
- b) il deposito delle salme;
- c) la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per le salme di persone indigenti i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- d) la deposizione delle ossa e delle ceneri nell'ossario comune;
- e) l'inumazione nel campo comune dei cadaveri esumati o estumulati, ancora indecomposti;
- f) la cremazione per i cadaveri di persone indigenti i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- g) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del R.R. n. 6/2004;
- h) l'uso della sala autoptica;
- i) le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria;
- l) le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria nei casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona secondo procedure fissate dai Regolamenti Comunali.



Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Presso gli Uffici dei Servizi Demografici sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, il Registro di cui all'art. 73 del presente Regolamento e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, negli Uffici del Servizio Demografico sono accessibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

## CAPITOLO II

### NORME DI POLIZIA MORTUARIA

#### **Art. 5 – CAMERA MORTUARIA E SALA AUTOPSIE**

Il Comune provvede alla camera mortuaria in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con le strutture aventi tutti i requisiti di Legge.

L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D.Lgs n. 230/95 (attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 92/3 Euratom e 92/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), come previsto dai commi d-e dell'art. 1 (modifiche al R.R. 6 del 09/11/2004 approvato nella seduta del 30/01/2007).

In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.01.2005 n. 20278 ove il deceduto sia affetto da carbonchio la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. E' d'obbligo la cremazione.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- alla camera mortuaria del Comune;
- all'abitazione propria o dei familiari.

Per quanto attiene alla sala autoptica, considerato lo scarso o nullo bisogno negli anni scorsi di tale servizio, l'Amministrazione si impegna ad individuare tale servizio attraverso una convenzione con ospedali o cimiteri di altri comuni.

#### **Art. 6 - FERETRO**

Nessun cadavere può essere sepolto o tumulato se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con le altre cautele che potrebbero essere individuate dalla Giunta Regionale.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale della Azienda ASL detterà le necessarie disposizioni protettive

allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, così come previsto dal Regolamento Regionale 06/02/2007 "modifiche al Regolamento Regionale 09/11/2004, n. 6 – Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" – art. 11 comma 3 – 3 bis e art. 12 comma 6.

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Procedimento sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

#### **Art. 7 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, è attestata dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del R.R. n. 6/2004, modificato alla lettera a) del comma 1 e al comma 2 con il R. R. n. 1/2007. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

#### **Art. 8 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE**

Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del R.R.n. 6/2004.

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in locali areati sono utilizzate soltanto casse di legno.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dal D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285 .

#### **Art. 9 - TRASPORTI FUNEBRI**

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 31 e seguenti, del R.R. n. 6/2004, modificati in alcune parti con il R. R. n. 1/2007.

#### **Trasporto nel Comune**

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 comma 1 del R.R. n. 6/2004.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale.

I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Il Responsabile del Procedimento fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 32 del R.R. n. 6/2004, modificato con R. R. n. 1/2007.

#### **Percorso del trasporto funebre**

Terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve.

Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento.

#### **Trasporto in altri Comuni**

Il trasporto di cadavere in un cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Procedimento a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.

#### **Trasporto da altro Comune**

Il trasporto di cadavere proveniente da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze, direttamente al cimitero.

#### **Trasporto all'estero o dall'estero**

Il trasporto di cadavere da e per un altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 (approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379), o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28, 29 e 30 dello stesso decreto.

#### **Trasporto di ceneri e resti**

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

#### **Trasporto per cremazione**

Il trasporto di cadavere al forno crematorio è autorizzato dal Responsabile del Procedimento.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

#### **Trasporto di parti anatomiche riconoscibili**

L'autorizzazione al trasporto di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

#### **Trasporto di feretri senza funerali**

I feretri delle persone decedute nelle proprie abitazioni, negli Ospedali, Istituti o Luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa, vengono trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.

#### **Trasporto di salma**

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e alla camera mortuaria, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del R.R. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la visione della salma dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsia, per consegne agli istituti di studi ecc. ed i trasporti nel cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con apposito mezzo.

#### **Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, sarà il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL a disporre, a secondo dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 10 - DISCIPLINA DEL CORTEO**

L'organizzazione del corteo funebre è demandata al Responsabile del Settore Polizia Locale che ne curerà l'ordine e il decoro.

#### **Art. 11 - ESEQUIE**

Il cadavere può sostare in Chiesa o nel Tempio per la durata dell'ordinaria cerimonia religiosa. La sosta per particolari cerimonie religiose deve essere preventivamente concordata e autorizzata dal Responsabile del Procedimento.

Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

#### **Art. 12 - I SIMBOLI RELIGIOSI**

Normalmente i mezzi di trasporto funebri recano il simbolo della religione cattolica.

A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di altri culti ammessi nello Stato.

#### **Art. 13 - POSIZIONE DELLE CORONE**

Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui sono provviste le auto funebri.

E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto.

Per i trasporti fuori del Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto funebre e dell'autofurgone.

## **CAPITOLO III**

### **CIMITERI**

#### **Art. 14 - CIMITERI**

Il Comune provvede al servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti del citato R.R. n. 6/2004 nei seguenti cimiteri siti nel comune di Cenate Sotto:

- Cimitero in via Lussana;
- Cimitero in via San Rocco nella omonima frazione.

#### **Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI - AMMISSIONE NEI CIMITERI**

E' vietato, di norma, il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al Capo XXI del D.P.R. n. 285/1990, agli artt. 27 e 28 del R.R. e all'art. 9 della Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22.

Nei cimiteri comunali, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale (6) ;
- e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) i cadaveri, le ceneri o i resti mortali delle salme che hanno avuto, in vita, la residenza nel Comune e che al momento del decesso risultano emigrate o che hanno parenti sepolti in Cenate Sotto.

Altri casi saranno di volta in volta autorizzati dal Responsabile del Procedimento.

Nei cimiteri non sono ammessi la sepoltura di animali d'affezione.

#### **Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA**

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Procedimento che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Responsabile del Procedimento in provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

## **CAPITOLO IV**

### **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Art. 17 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Il Comune, a norma del Capo X del DPR 10 settembre 1990, 285 e dell'art. 6 del R.R. n. 6/2004 e successive modifiche e integrazioni, adotterà un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.

Ogni vent'anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

La documentazione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al R.R. n. 6/2004, modificato e integrato con R.R. n. 1/2007.

## **CAPITOLO V**

### **INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

#### **Art. 18 - INUMAZIONE**

La sepoltura nei cimiteri può avvenire per inumazione, cioè mediante la collocazione della cassa direttamente nel terreno.

Ogni cimitero deve avere spazi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà meccaniche, fisiche e a livello della falda freatica.

Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con soluzione di continuità.

In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico – sanitarie.

Sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree di concessione.

Nei campi comuni la sepoltura avviene solo per inumazione.

Per i caratteri dimensionali e costruttivi delle fosse vedi il Capitolo XI - Norme tecniche.

#### **Art. 19 - TUMULAZIONE**

La sepoltura nei cimiteri avviene anche per tumulazione, ossia sepoltura in loculi o tomba.

La tumulazione, in concessione ai privati, avviene mediante l'utilizzo di:

- tombe e loculi individuali;
- ossari per la raccolta dei resti mortali;
- cellette per la raccolta di urne cinerarie;
- cappelle;
- tombe di famiglia.

Per i caratteri dimensionali e costruttivi vedi il Capitolo XI del presente Regolamento.

#### **Art. 20 – IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE**

Le sepolture ipogee sono identificate da un cippo, lapide, copritomba o da un monumentino collocati dai familiari, conformi alle norme stabilite nel successivo Capitolo XI. – Requisiti tecnici e dimensionali.

Nel campo comune ogni fossa di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera del Comune costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, che dovrà essere posizionato alla testa della tomba. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione di nome e cognome, data di nascita e morte del defunto, salvo espressa volontà contraria del defunto. Su richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba, oppure di una lapide in sostituzione del cippo.

I caratteri dimensionali e tipologici del cippo saranno stabiliti dall'Ufficio Tecnico.



## CAPITOLO VI

### ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

#### **Art. 21 - ESUMAZIONE ORDINARIA**

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 29.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa nel campo comune salme inconsunte in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Procedimento con proprio provvedimento.

#### **Art. 22 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

E' compito del Responsabile del Procedimento autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Procedimento curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e previo avviso dei parenti.

#### **Art. 23 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

#### **Art. 24 - PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di luglio - agosto;
- b) prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte, quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute;
- c) quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;
- d) le esumazioni straordinarie, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza di personale del Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico - sanitaria al Servizio di Igiene Pubblica o con personale tecnico delegato dallo stesso.

### **Art. 25 - ESTUMULAZIONI**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
- b) sono estumulazioni straordinarie quando l'operazione viene richiesta prima della scadenza della concessione.

Le salme, i resti, le ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune è obbligato a conservarle fino a quando non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e se necessario in presenza del Responsabile o di un suo delegato del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali rimane presso il custode o tumulatore del cimitero e l'altra presso l'Unità Operativa Servizi Demografici.

### **Art. 26 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO**

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento di una tariffa.

A norma degli artt. 83 e 89 del D.P.R. 285/90 il Responsabile del Procedimento, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali, di cui al D.P.R. del 10.9.1982 n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

### **Art. 27 - OGGETTI DA RECUPERARE**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto. Il verbale della consegna dovrà essere redatto dagli operatori che eseguono le estumulazioni in duplice copia uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato agli atti degli Uffici dei Servizi Demografici.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comando della Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 28 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati alla famiglia del defunto.

Le opere aventi valore artistico e storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

#### **Art. 29 – RACCOLTA DELLE OSSA**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamenti in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

L'ossario comune è costituito da un manufatto costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel Giardino delle rimembranze (cinerario comune).

## **CAPITOLO VII CREMAZIONI**

### **Art. 30 - CREMATORIO**

Il Comune non dispone di crematorio e per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

### **Art. 31 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 79, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e/o in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Per quanto non previsto dal presente articolo, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione seguono quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento Regionale 6/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale 06/02/2007 n. 1 "modifiche al Regolamento Regionale 09/11/2004, n. 6 – Regolamenti in materia di attività funebri cimiteriali".

### **Art. 32 - URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente. Ciascuna urna cineraria,

deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata (loculi o cappelle) o nel Giardino delle rimembranze.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- a) presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
- b) volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nel documento, conforme al modello regionale, nel quale si chiede l'affidamento dovranno essere indicati:

1. generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
2. il luogo di conservazione;
3. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

Il documento, ai sensi del comma 6 dell'art. 14 del R.R. 6/2004, dev'essere presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità individuate all'art. 13 del citato R.R. 6/2004, così come modificato dal R.R. 06/02/2007 n. 1 "modifiche al R.R. 09/11/2004, n. 6 – Regolamenti in materia di attività funebri cimiteriali".

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel giardino delle rimembranze, o cinerario comune.

Il Giardino delle rimembranze (cinerario comune) dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

Per quanto attiene la dispersione e l'affidamento delle ceneri, di cui agli artt. 13 - 14 del R.R. n. 6/2004 si precisa che i luoghi della dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3, comma 1 lettera c, della legge 130/2001: sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.

## **CAPITOLO VIII**

### **NORME CIMITERIALI**

#### **Art. 33 - ORARIO**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile del Procedimento.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza di tale orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Procedimento, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Nei giorni di Natale, Pasqua e Ferragosto non si effettuano le cerimonie funebri.

Nel caso in cui tali festività ricadano nella giornata di domenica le cerimonie funebri verranno svolte nella giornata del lunedì.

Gli orari delle cerimonie funebri devono essere sempre concordati preventivamente con gli Uffici Demografici e di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 34 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. Per motivi di salute o di età, il Responsabile del Settore di Polizia Locale può concedere il permesso di visitare le tombe a mezzo di veicoli.

Nei cimiteri, dove sarà possibile, è ammesso l'ingresso del carro funebre.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
- b) alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
- c) alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore Polizia Locale;
- d) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
- e) a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

Forme particolari di cerimonie funebri possono essere effettuate all'interno del cimitero salvo la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 35 - DIVIETI SPECIALI**

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- a) effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione ;
- b) sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
- c) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;
- e) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

- f) filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento;
- g) consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;
- h) collocare vasi, quadri o quant'altro che limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.

I divieti predetti sono applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Il Responsabile del Settore di Polizia Locale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

#### **Art. 36 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO**

Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e, comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno dei cimiteri un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.

E' vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato, verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

#### **Art. 37 – RESPONSABILITA'**

Il personale addetto ai servizi cimiteriali cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'utilizzo di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

#### **Art. 38 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 39 - MATERIALI ORNAMENTALI**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Procedimento disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti quegli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio sopracitati, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## **CAPITOLO IX CONCESSIONI**

### **Art. 40 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato. La durata della concessione è fissata:

- a) in 99 anni per le aree destinate alle sepolture private per famiglie (cappelle);
- b) in 30 anni per gli ossarietti individuali;
- c) in 30 anni per le cellette cinerarie individuali, rinnovabili per altri 30 anni;
- d) in 30 anni per le sepolture private, rinnovabili per altri 10 anni;
- e) in 30 anni per le sepolture private di bambini di età non superiore a 15 anni, rinnovabili per altri 30 anni.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

La durata per le sepolture per inumazione in campo comune è prevista per un tempo di 10 anni dal giorno del seppellimento.

### **Art. 41 - DIRITTO DI CONCESSIONE**

Il diritto di concessione individuale ha una durata temporale diversa per i diversi tipi di sepoltura come specificato nell'art. 40.

Alla scadenza di tale termine il Comune ne rientrerà in possesso. E' facoltà degli eredi riporre i resti nel loculo ossario, mediante il pagamento della relativa tassa di concessione. E' consentita la collocazione di più cassette di resti o di urne cinerarie in un solo ossario, nonché in un loculo normale contenente già un feretro, compatibilmente con le dimensioni del loculo.

Le cassette dei resti o urne cinerarie, collocate in un secondo tempo nei loculi e/o negli ossari, rispetteranno la scadenza originaria della concessione.

Casi particolari in difformità al presente Regolamento potranno essere autorizzati dal Responsabile del Procedimento.

### **Art. 42 - DETERMINAZIONE TARIFFA DI CONCESSIONE**

La tassa di concessione riguardante la tumulazione e l'inumazione è stabilita dalla Giunta Comunale.

La concessione deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

### **Art. 43 - SEPOLTURE PRIVATE**

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonché all'esercizio delle potestà comunali.

I manufatti costruiti da privati o dall'Amministrazione Comunale su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale e per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:



- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, cellette per singole urne cinerarie, ecc.);

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- il titolare della concessione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Art. 44 - MODALITÀ' DI CONCESSIONE**

La sepoltura individuale privata di cui alla lettera a) dell'art. 43, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e i posti individuali, dei resti per gli ossarietti, delle ceneri per le cellette cinerarie, fatto salvo le deroghe di cui all'articolo successivo.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo e geometrico (in ordine sinusoidale) delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **Art. 45 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI**

In generale l'assegnazione delle concessioni viene effettuata soltanto nel caso di morte ed in ordine sinusoidale, in base alla data del decesso.

Per le tombe di famiglia e le cappelle è possibile ottenere la concessione preventivamente al bisogno. In questo caso la cappella dovrà essere realizzata entro e non oltre i 2 anni dall'atto di concessione.

Saranno comunque consentiti:

- a) l'assegnazione di un nuovo loculo, in ordine sinusoidale, al coniuge già deceduto e tumulato in altro padiglione o in altro cimitero comunale;
- b) lo spostamento della salma da un cimitero comunale all'altro in casi particolari, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, rispettando l'assegnazione in ordine sinusoidale;
- c) l'assegnazione della concessione in 30 anni, oltre al loculo da utilizzare, anche di quello a fianco, al fine di permettere ai familiari di essere sepolti uno accanto all'altro, prorogabile di 30 anni e di altri 10 dalla data di occupazione del primo loculo;
- d) lo spostamento di una sepoltura in altro loculo al fine di consentire l'avvicinamento ai familiari, lasciando inalterato il termine di scadenza fissato dalla precedente concessione. Il loculo lasciato libero rientrerà in possesso del Comune senza che i familiari possano chiedere alcun rimborso se non per il caso previsto dall'art. 46 del presente Regolamento;
- e) le deroghe di cui alle lettere a) b) c) e d) del presente articolo si possono concedere a condizione che i richiedenti si impegnino a versare l'ammontare

della tassa di concessione rapportata in base agli anni di effettivo utilizzo del nuovo loculo, lasciando inalterato il termine di scadenza fissato dalla precedente concessione. Gli spostamenti di cui sopra saranno eseguiti nel rispetto delle norme di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 ed i loculi lasciati liberi rientreranno in possesso del Comune, senza diritto di alcun rimborso per quanto precedentemente versato;

- f) l'assegnazione delle concessioni dei loculi ossari o cinerari, viene effettuata in ordine sinusoidale, al momento dell'effettivo utilizzo, fatto salvo le deroghe di cui ai punti precedenti. Nel caso di assegnazione di loculi ossari a seguito di esumazione effettuate dal Comune, l'ordine di assegnazione sinusoidale seguirà la data di morte più remota;
- g) i loculi individuali e i loculi ossari rimasti liberi a seguito di esumazioni, potranno essere assegnati senza rispettare l'ordine sinusoidale, al momento dell'utilizzo su richiesta dei familiari, in deroga a quanto stabilito del presente articolo;
- h) eventuali casi particolari saranno oggetto di autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 46 – RIMBORSI CANONE CONCESSIONE**

Il rimborso della tassa di concessione, per eventuali spostamenti o delocalizzazioni, nella misura del 50% dell'importo versato al momento del decesso, è ammesso entro due anni dalla concessione stessa. Trascorso tale termine il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

#### **Art. 47 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del R.R. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;
- dai conviventi *more uxorio* del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

#### **Art. 48 - DEPOSITO PROVVISORIO**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento di un canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una cappella o una tomba privata, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Procedimento, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a due mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di quattro mesi.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Procedimento, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

#### **Art. 49 – MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi fra le sepolture e le aree date in concessione è a carico del Comune. La manutenzione delle sepolture private, delle aree libere di pertinenza, delle parti decorative costruite o installate, spettano invece ai concessionari.

#### **Art. 50 - SUBENTRI**

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i soggetti che hanno titolo sulla concessione, al fine di conservare il diritto al subentro, sono tenuti a darne comunicazione scritta agli Uffici Demografici richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Gestore.

Tale richiesta deve essere inoltrata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il subentro è obbligatorio nel momento in cui qualcuno deve occupare la tomba dopo la morte del concessionario e comporta il versamento di una cifra proposta e deliberata dall'organo comunale competente.

La rinuncia di chi è subentrato verrà accettata solo dietro richiesta di un nuovo subentrante.

Alla morte del subentrante, nei modi e tempi di cui prima, dovrà essere nominato un altro fra gli aventi al diritto alla concessione.

Colui che subentra ha facoltà di integrare il diritto di sepoltura, salva comunque la facoltà del Responsabile del Procedimento, entro il termine di 60 gg., di dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

#### **Art. 51 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Il Comune ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità. La revoca può avvenire anche a seguito di eventi eccezionali (calamità) oppure per motivi di tutela di opere di interesse storico-artistico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata e, successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Il Responsabile del Procedimento dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 52- DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio di polizia mortuaria o nei casi ammessi all'artt. 44-45;
- b) quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione;
- h) quando non sia esercitato il diritto al subentro entro il termine di cui all'art. 50.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Procedimento in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **Art. 53- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Procedimento disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, Giardino delle rimembranze.

Successivamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 54- ESTINZIONE**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel Giardino delle rimembranze.

## **CAPITOLO X**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 55- ACCESSO AL CIMITERO**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Procedimento.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

#### **Art. 56- AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo comunale e osservare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Per la realizzazione delle diverse strutture di identificazione della sepoltura si procede nei seguenti modi:

- per le cappelle e tombe di famiglia (come definite nel glossario), o similari, successivamente al rilascio della concessione dell'area, mediante richiesta di Permesso di costruire o D.I.A. ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e L.R. 11 marzo 2005, n.12 e successive modifiche e integrazioni;
- per le lapidi, copritombe e monumentino di cui all'art. 20 del presente regolamento alla richiesta della concessione sarà allegato un disegno con indicati la forma, le misure e i materiali impiegati.

Eventuali variazioni introdotte su autorizzazioni e permessi già ottenuti o interventi su tombe esistenti, devono essere autorizzati dai competenti uffici comunali. Inoltre, le domande di intervento devono rispettare i seguenti requisiti:

1. nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
2. le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero;
3. la costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
4. rispettare le norme tecniche di cui al capitolo XI del presente Regolamento, nonché le norme di attuazione del Piano regolatore cimiteriale.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 57 – RESPONSABILITÀ – DEPOSITO CAUZIONALE**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata una somma forfetariamente determinata in tariffa.

#### **Art. 58 – RECINZIONI AREE – MATERIALI DI SCAVO**

Nella costruzione delle tombe o delle cappelle, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Eventuali ritrovamenti di reperti archeologici devono essere immediatamente comunicati agli organi competenti.

#### **Art. 59 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DEI MATERIALI**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Procedimento.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi e di sabato l'area adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Art. 60 – ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, di sabato e in tutti quei giorni dove viene eseguita una funzione, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **Art. 61 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento.

#### **Art. 62 – VIGILANZA**

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile del Procedimento dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari, la presenza della documentazione che certifica la regolarità delle opere e, se necessari, i collaudi tecnici, e propone al Responsabile del Servizio, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

#### **Art. 63 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

Il personale che presta servizio nei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a dare la necessaria assistenza e prestazione all'Autorità Giudiziaria;
- e) a segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- f) a curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- g) a curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
- h) a curare la pulizia dei padiglioni, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- i) a provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci ecc.;
- j) a eseguire gli sterri e alla sepoltura delle salme;
- k) ad avvertire il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria;
- l) a vigilare che le lapidi, le pietre di sepoltura e i cippi siano conformi a quanto stabilito dal presente regolamento, vietandone in caso contrario la collocazione e segnalando il caso al Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- m) a portare l'uniforme fornita dal Comune durante i funerali;
- n) al personale suddetto è vietato:
  - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

#### **Art. 64 – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.



Le imprese di pompe funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **CAPITOLO XI**

### **REQUISITI TECNICI E DIMENSIONALI**

#### **Art. 65 – INUMAZIONE**

Le fosse per inumazione di cadaveri devono avere una profondità non inferiore ai 200 cm. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di 220 cm. e la larghezza di 80 cm. e devono distare l'una dall'altra almeno 50 cm. da ogni lato.

Le fosse per inumazione dei cadaveri dei bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 100 e 150 cm. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di 150 cm e la larghezza di 50 cm.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici del terreno è pari almeno a 60 cmq per adulti e 30 cmq per fossa di bambini.

Tra il piano di campagna e la copertura della fossa è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno non inferiore a 70 cm.

Il fondo della fossa di inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 50 cm. dalla falda freatica.

La fossa può avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere. In tal caso la distanza fra le fosse è da intendersi dal filo esterno degli scatolari al fine di rispettare un passaggio minimo di 50 cm fra le sepolture.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rimanda all'art. 15 del R.R. n. 6/2004.

#### **Art. 66 – TUMULAZIONE IN LOCULO**

Per la costruzione dei loculi realizzati dal Comune è consentita la realizzazione di un massimo di 5 file orizzontali oltre a una o più file di ossari, fino ad un massimo di 5,00 m. di altezza della fronte dal piano di campagna. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro e realizzato in modo che la tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

I loculi per la tumulazione dei feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a 225 cm. di lunghezza, 75 cm. di larghezza e 70 cm. di altezza al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui al paragrafo successivo.

La struttura del loculo e del manufatto deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo di evitare l'eventuale fuori uscita di liquido.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di conservare nel tempo tali proprietà.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura dei mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elementi in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a 70 x 30 x 30 cm.

Le cellette cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a 40 x 40 x 40 cm.

I colori dei rivestimenti, solitamente sobri, da concordare con gli Uffici competenti e devono essere compatibili con quelli esistenti e comunque rispettosi del decoro cimiteriale. Sono sempre vietati colori fosforescenti ed eccessivamente vistosi.

Nelle strutture a loculi o forni, ossari e cellette predisposti dal Comune la lapide da utilizzare è quella preventivamente collocata nella struttura. Per uniformità e decoro del cimitero è fatto divieto cambiare rivestimento esistente.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rimanda all'art. 16 e all'Allegato 2 del R.R. n. 6/2004.

#### **Art. 67 – CAPPELLE DI FAMIGLIA**

Le cappelle di famiglia hanno un'altezza delle fronti dal piano di campagna che non deve superare i 5,00 m. dalla quota di campagna. La distanza minima fra le cappelle o altra struttura cimiteriale di eguale importanza è di 100 cm. e di 50 cm. dal confine del terreno dato in concessione.

La cappella può essere anche parzialmente interrata. Le tombe di famiglia, così definite sono completamente interrate.

Aggetto massimo della gronda, se presente, è di 25 cm, mentre è di 50 cm sulla fronte d'ingresso.

L'accesso alla cappella dovrà avvenire dal lato frontale al percorso.

Non sono ammesse recinzioni delle aree in concessione.

Il rivestimento esterno delle cappelle potrà essere realizzato con l'utilizzo di lastre lapidee e marmoree. E' consentito anche il rivestimento con intonaco e tinteggiatura a calce con esclusione di tinte al quarzo o acriliche. E' ammessa qualsiasi tipo di copertura.

Gli infissi esterni possono essere in ferro verniciato con vernici micacee e con superfici trasparenti in vetro. E' ammesso anche l'utilizzo di alluminio anodizzato di colore opportuno consono alla sobrietà dell'ambiente. I pluviali e scossaline in genere possono essere in rame o lamiera verniciata. E' sempre escluso l'utilizzo di materiali plastici.

I colori delle facciate, dei serramenti e dei rivestimenti, solitamente sobri, sono da concordare con gli Uffici competenti e devono comunque essere rispettosi del decoro cimiteriale e mai eccessivi.

Gli spazi esterni alla cappella possono essere lastricati o coltivati a verde. La manutenzione di detti spazi sono a cura e spese del concessionario. E' rigorosamente vietata l'occupazione della sede viaria con vasi, fioriere, piante e qualsiasi altro oggetto.

Gli impianti elettrici e le strutture devono rispettare i requisiti di legge; tale rispetto è dimostrato mediante certificati e collaudi da trasmettere all'Ufficio tecnico comunale.

Le parti accessibili dai percorsi (vetrate, strutture, monumenti, ecc.) devono possedere quei requisiti di sicurezza tipici degli ambienti aperti al pubblico.

Le acque della copertura devono essere convogliate in apposita rete di raccolta. L'esistenza di tale rete andrà verificata all'atto della richiesta di permesso di costruire o D.I.A.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rimanda all'art. 16 e all'Allegato 2 del R.R. n. 6/2004.

#### **Art. 68 – CIPPI, LAPIDI, COPRITOMBA E MONUMENTINI**

I cippi, le lapidi, i copritomba e i monumentini a corredo delle sepolture devono rispettare i requisiti dimensionali derivanti dalle misure elencate nei paragrafi precedenti per le diverse tipologie di sepoltura.

Le altezze dei manufatti non possono superare i 150 cm, fatto salvo per le strutture già esistenti. La misura dell'altezza si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. Le dimensioni dei manufatti in oggetto devono comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.

È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.

Le scritte da apporre devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.

E' consentita, inoltre, la posa della foto anche dell'altro coniuge, se defunto, sulla stessa lapide con l'indicazione: "a ricordo - nome cognome, data di morte".

Nei colonnati non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie su supporto in ceramica, in modo da garantire la permanenza nel tempo.

Le lapidi dei loculi, colombari, ossari e cellette già presenti nelle architetture, non possono essere sostituite con materiali diversi.

I colori, solitamente sobri, sono da concordare con gli Uffici competenti e devono essere compatibili con quelli esistenti e comunque rispettosi del decoro cimiteriale. Sono sempre vietati colori fosforescenti ed eccessivamente vistosi.

#### **Art. 69 – VERDE**

E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purchè non oltrepassino l'altezza di 60 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

#### **Art. 70 – PERCORSI E PAVIMENTAZIONE**

Per conformità la realizzazione dei percorsi è consentita con materiali tradizionali già adottati dai cimiteri comunali (cubetti di porfido) e rispondente ai requisiti di visitabilità di cui alla Legge n. 13/1990. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso di 50 cm. che separa fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

I nuovi percorsi devono avere una misura non inferiore a 120 cm., fatto salvo le necessità di allineamento che possono comportare per brevi tratti restringimenti della sezione.

## CAPITOLO XII DISPOSIZIONI VARIE

### Art. 71 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA

Il Responsabile del Procedimento potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:

- a) di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
- b) di salme resti o ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione;
- c) in situazioni di lutto cittadino.

### Art. 72 – MAPPA

Presso gli Uffici del Servizio Demografico è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) la data ed il numero del protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

### Art. 73 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Responsabile del Procedimento in doppio esemplare:

- a) le inumazioni, tumulazioni e cremazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, l'anno, il giorno e l'ora e il luogo della relativa inumazione, tumulazione o cremazione e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali di cui all'art. 72.

### Art. 74 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, possibilmente, con mezzi informatici.

Gli Uffici del Servizio Demografico, sulla scorta del registro di cui all'art. 73, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

#### **Art. 75 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI**

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Procedimento è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

#### **Art. 76 - CONCESSIONI PREGRESSE**

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 77 – TARIFFE**

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe vengono, con determinazione del Responsabile del Procedimento, variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.

#### **Art. 78 - SANZIONI**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689.

#### **Art. 79 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla L.R. n. 22 del 18 novembre 2003, al R.R. n. 6 del 9 novembre 2004, modificato con R.R. n. 1 del 6 febbraio 2007 e ad ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

**RAFFAELLO  
CATTANEO  
ARCHITETTO**

**ARCHITETTURA E PAESAGGIO**

Trescore Balneario (BG) via S.Ambrogio n.11  
Tel/fax 035/945310 e-mail: ekirca@tin.it

Allegati